

ACCORDO PER LA ELEZIONE DEI RAPPRESENTANTI DEI LAVORATORI PER LA SICUREZZA (RLS) NELL'AZIENDA DUSSMANN SERVICE SRL

Oggi 15 gennaio 2026, presso la sede Dussmann Service S.r.l. in Roma, si sono incontrate le sottosegnate parti:

Dussmann Service S.r.l rappresentata da Nicola Piccione e Vincenzo Tedesco

FILT CGIL Nazionale rappresentata da Davide Franzosi

FIT CISL Nazionale rappresentata da Giorgio Ghiglione

Ultrasporti Nazionale rappresentata da Massimiliano Feduzi e Marco Zappacosta

UGL Ferrovieri Nazionale rappresentata da Alessandro Di Lorenzo

FAST Confsal Nazionale rappresentata da Sabrina Mancini

Salpas ORSA Nazionale rappresentata da Claudio Fiorenza e Andrea Fiorenza

PREMESSA

In relazione a quanto previsto dall'articolo 10 del CCNL della Mobilità/Area contrattuale Attività Ferroviarie del 16.12.2016 e s.m.i. (di seguito CCNL applicato), dall'Accordo interconfederale del 12.12.2018 e dal D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. l'Azienda Dussmann Service S.r.l. e le Organizzazioni Sindacali Filt CGIL, Fit CISL, Ultrasporti, UGL Ferrovieri, Fast Confsal e Salpas Orsa stipulano il seguente Accordo.

Le Parti prendono atto che, presso le Unità Operative dell'Azienda Dussmann Service S.r.l., le Organizzazioni Sindacali sono presenti attraverso le Rappresentanze Sindacali Aziendali (RSA).

Indicazioni Unità Produttiva e numero componenti

L'Unità Produttiva, ai fini dell'applicazione del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. e dell'Accordo interconfederale del 12.12.2018 con l'impegno a garantire una adeguata rappresentanza delle professionalità presenti nelle diverse realtà produttive, anche in riferimento alla differenza di genere, ed ai giovani, le Parti convengono la suddivisione della suddetta Unità Produttiva in aree corrispondenti ai diversi Committenti (o Brand, qualora vi siano appalti afferenti a diverse Commesse dello stesso Committente) prevista nell'allegato A) al presente accordo, di cui costituisce parte integrante.

Nel caso in cui, a seguito di riorganizzazioni Aziendali, le Unità Operative siano oggetto di modifiche strutturali rilevanti, le Parti stipulanti il presente accordo si incontreranno, al fine di valutare le eventuali ricadute e le necessarie soluzioni.

Le Parti concordano quanto di seguito

Art. 1 - Premessa

La premessa costituisce parte integrante del presente accordo;

Art. 2 - Costituzione

- A. Presso l'azienda Dussmann Service S.r.l. è istituita la rappresentanza dei lavoratori per la sicurezza prevista dall'art. 47 del D. Lgs. 81/2008 e s.m.i., secondo la suddivisione all'allegato A) del presente accordo.
- B. Ai rappresentanti per la sicurezza (RLS) vengono riconosciute le attribuzioni stabilite dal D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81.



Art. 3 - Numero dei Componenti

Il numero dei componenti la rappresentanza dei lavoratori per la sicurezza in conformità all'art. 47, punto 5 del D.Lgs. 81/2008, sono stabiliti dall'Allegato A) al presente accordo, di cui costituisce parte integrante.

I rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza vengono eletti nelle aree individuate d'intesa fra l'Azienda Dussmann Service S.r.l. e le Organizzazioni Sindacali dei lavoratori nell'allegato A), in modo da garantire un'equa distribuzione sul territorio dei rappresentanti stessi, coerente con le organizzazioni aziendali.

Art. 4 - Monte Ore agibilità Permessi per lo svolgimento del ruolo

I RLS eletti ed accreditati presso l'Azienda Dussmann Service S.r.l., per l'espletamento del loro mandato -(compiti previsti dall'art. 50 del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.), hanno diritto a permessi retribuiti per il numero delle ore annue previste dall'art. 10, punto 2 del CCNL applicato.

Art. 5 - Informazione e Formazione dei RLS

I RLS dovranno partecipare al corso obbligatorio di formazione e di aggiornamento, ai sensi dell'art. 37 del D. Lgs. 81/2008 e s.m.i., entro e non oltre 60 (sessanta) giorni dalla data di elezione, durante i quali comunque svolgeranno regolarmente il proprio ruolo.

La durata dei corsi, ai sensi dell'art. 37 p. 11 2° capoverso D. Lgs. 81/2008) è di 32 (trentadue) ore iniziali, di cui 12 su rischi specifici presenti in azienda e le conseguenti misure di prevenzione e protezione adottate, con verifica di apprendimento.

Per quanto concerne l'obbligo di aggiornamento periodico, la durata dello stesso sarà pari a 8 (otto) ore annue.

Le attività del presente articolo non dovranno comportare nessun onere a carico del RSL.

Art. 6 - Attribuzione dell'RLS

Con riferimento alle attribuzioni dei RLS di cui all'art. 50 del D. Lgs. 81/2008, e s.m.i., le Parti concordano sulle seguenti indicazioni:

Accesso ai luoghi di Lavoro

Il diritto di accesso ai luoghi di lavoro sarà esercitato nel rispetto delle disposizioni legislative previste all'art. 50 del D. Lgs. 81/2008 e s.m.i., ed in coerenza con quanto indicato all'art 9 dell'Accordo Interconfederale del 12.12.2018.

L'RLS segnala al datore di lavoro gli accessi che intende effettuare agli ambienti di lavoro. In norma con 24 ore di preavviso, fatti salvi i casi di urgenza. Tutti gli accessi in azienda sono effettuati nel rispetto delle esigenze produttive con le limitazioni previste dalla Legge e congiuntamente di norma al responsabile del servizio di protezione e prevenzione, ovvero da altro soggetto indicato dall'azienda.

Modalità di consultazione

Dove il D. Lgs. 81/2008 e s.m.i. preveda a carico del datore di Lavoro la consultazione del RLS come previsto dall'art. 18, comma 1, lett. s) e art.50, comma 1, lett. b), c), d) questa si svolge secondo le modalità ivi stabilite.

Il RLS, in occasione della consultazione, ha facoltà di formulare proprie proposte e opinioni, sulle tematiche oggetto di consultazione secondo le previsioni di Legge.

Della consultazione è redatto apposito verbale, che deve riportare in sintesi le osservazioni e le proposte formulate dal RLS.



Il RLS conferma l'avvenuta consultazione, apponendo la propria firma sul medesimo verbale. In caso di rifiuto ne viene dato atto nel verbale stesso. Il verbale di consultazione, sia esso firmato o meno, dovrà essere conservato in azienda nella documentazione inerente alla salute e sicurezza.

1. A ciascun RLS eletto o nominato viene messa a disposizione da Dussmann Service Srl un account mail aziendale accessibile via web, senza nessun onere a carico dell'RLS, salvo gli strumenti e la connettività necessaria all'accesso.
2. Attraverso tale account mail, l'RLS viene consultato in ordine a quanto previsto dall'art. 18, comma 1, lett. s) e art. 50 D.lgs. 81/08, mediante l'invio del:
 - del Documento di Valutazione dei Rischi, contenente l'individuazione, programmazione, realizzazione e verifica della prevenzione nell'unità produttiva;
 - I nominativi del responsabile e degli addetti al servizio di prevenzione, degli incaricati alla gestione delle emergenze e primo soccorso, dei medici competenti;
 - Piano formativo aziendale in ambito salute e sicurezza sui luoghi di lavoro.

Il RLS, ricevuta suddetta documentazione, ha facoltà di formulare proprie proposte e opinioni, sulle tematiche oggetto di consultazione secondo le previsioni di Legge.

Lo scambio di mail derivante dalla consultazione costituisce verbale di incontro, che deve riportare in sintesi le osservazioni e le proposte formulate dal RLS.

In caso di rifiuto ne viene dato atto nello scambio di mail stesso. Il verbale di consultazione, sia esso firmato o meno, sarà conservato in azienda nella documentazione inerente alla salute e sicurezza.

3. Il datore di lavoro, o il dirigente incaricato promotore della sopra menzionata consultazione, possono essere assistiti dal responsabile del servizio di prevenzione e protezione dell'azienda ed eventualmente anche dall'incaricato del datore di lavoro.
4. Oltre quanto sopra, sono organizzate a cura del Servizio di Prevenzione e Protezione (SPP) di Dussmann Service Srl incontri periodici in presenza o in modalità "a distanza" per discutere e approfondire specifici temi in ambito salute e sicurezza. Di tali incontri, dovrà essere redatta una mail di sintesi, che costituisce verbale dell'incontro, scambiata tra il SPP e gli RLS secondo le medesime modalità descritte al punto 3.

Informazione e documentazione Aziendale

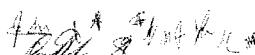
Ai sensi dell'art. 18, comma 1, del D. Lgs. 81/2008 e s.m.i., l'RLS riceve, su richiesta, copia del DVR, il/i DUVRI con tutti i relativi allegati, le informazioni relative a tutti gli infortuni, ed il protocollo della sorveglianza sanitaria.

Nello specifico, il RLS al ricevimento del DVR, del/dei DUVRI e degli altri documenti, attesta formalmente la disponibilità degli stessi. Tutti i documenti sono consultabili esclusivamente in Azienda in conformità all'art. 18 comma 1- lettera p) del D. Lgs. 81/2008).

Ai RLS verranno fornite, con le modalità ivi indicate, tutte le informazioni e la documentazione Aziendale prevista ai sensi dell'art. 50, comma 1, lettere e) ed f), del D. Lgs. 81/2008 e s.m.i.

Di tutti i dati e documenti il RLS è tenuto a fare un uso strettamente connesso al proprio incarico e nel rispetto del segreto industriale in conformità del D. Lgs. 81/2008 e s.m.i.

Per le informazioni inerenti all'organizzazione e gli ambienti di Lavoro si intendono quelle riguardanti l'Azienda Dussmann Service S.r.l. per gli aspetti relativi alla salute e sicurezza del lavoro.



Riunioni periodiche

In applicazione dell'art. 35 del D. Lgs. 81/2008 e s.m.i. , le riunioni periodiche sono convocate con un congruo preavviso, di norma pari almeno a due giorni lavorativi e su un ordine del giorno scritto.

La riunione periodica viene convocata dal datore di Lavoro almeno una volta all'anno. Il RLS può richiedere la convocazione della riunione periodica al presentarsi di gravi e motivate situazioni di rischio o di significative variazioni delle condizioni di prevenzione in azienda.

Della riunione viene redatto verbale.

La riunione periodica costituisce sede privilegiata per la consultazione dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza.

Il rappresentante per la sicurezza può richiedere la convocazione di un'apposita riunione oltre che nei casi di gravi e motivate situazioni di rischio o di significative variazioni delle condizioni di prevenzione in azienda, anche qualora ritenga, come previsto dal D. Lgs. 81/2008 e s.m.i., che le misure di prevenzione e protezione dai rischi adottate dal datore di lavoro e i mezzi impiegati per attuarle non siano idonei a garantire la sicurezza e la salute durante il lavoro.

Art. 7 - Modalità di elezione del RLS

Presso l'Azienda Dussmann Service S.r.l. si dà luogo alla elezione dei RLS, chiamando al voto, a scrutinio segreto e su liste presentate dalle Organizzazioni Sindacali con le modalità rappresentate nel regolamento allegato, tutti i lavoratori e le lavoratrici dipendenti della stessa.

Art. 8 - Validità delle elezioni

Le elezioni sono valide a maggioranza dei lavoratori votanti occupati nell'Unità Operativa nell'area nella quale si eleggono i RLS.

Art. 9 - Comunicazione degli eletti

La Commissione di Garanzia Territoriale comunicherà alle Organizzazioni Sindacali Regionali, Nazionali e all'Azienda Dussmann Service Srl., il risultato elettorale ed i nominativi degli eletti e dei non eletti, allegando alla comunicazione copia della delibera e del verbale della Commissione elettorale con i risultati dello scrutinio.

A seguito di tale notifica i RLS eletti sono formalmente insediati e comporta la decadenza dei RLS precedentemente designati/eletti.

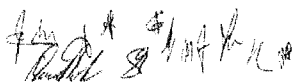
Art. 10 - Durata e rinnovo delle RLS

I RLS durano in carica 3 (tre) anni. Scaduto tale periodo essi mantengono le loro prerogative in via provvisoria fino all'entrata in carica di nuovi rappresentanti.

Le Organizzazioni Sindacali stipulanti il presente accordo intervengono per promuovere unitariamente il rinnovo stesso entro i due mesi successivi alla scadenza dei 3 (tre) anni.

Analogamente le Organizzazioni Sindacali stipulanti il presente Accordo intervengono per promuovere unitariamente il rinnovo dei RLS nei casi di decadenza ai sensi del successivo art. 12.

Trascorso un ulteriore periodo di 30 giorni, le elezioni per il rinnovo dei RLS possono essere comunque indette dalle rappresentanze sindacali aziendali sulla base delle modalità e delle procedure stabilite dal presente accordo, con richiesta scritta all'Azienda Dussmann Service S.r.l., sottoscritta da tutti i componenti dei RSA ancora in carica.



Art. 11 - Revoca dei componenti RLS

E' ammessa la revoca del mandato al rappresentante eletto.

Tale revoca può essere promossa a seguito di motivata richiesta scritta del 50% + 1 dei RSA/collegio elettorale ed accettata a seguito di apposito dibattito, con la partecipazione delle Organizzazioni Sindacali stipulanti il presente accordo o di parte di esse, purché rappresentino almeno il 50% + 1 dei lavoratori dell'Azienda/Unità Operativa interessata, e col voto verbalizzato di almeno il 50% + 1 dei componenti in carica di tutte le RSA.

Art. 12 - Sostituzione per dimissioni o decadenza RLS

Nel caso di rappresentante dimessosi o decaduto a vario titolo si procede alla sostituzione con il primo dei non eletti della medesima lista elettorale, sempre che questi abbia ottenuto almeno un voto valido.

Oltre all'ipotesi di automatica decadenza di cui al precedente punto 10, 1° capoverso, sono causa di decadenza:

- la revoca del mandato di cui al precedente Art. 11;
- il cambio di figura professionale che comporti una utilizzazione in un settore di attività diverso rispetto a quello ricoperto nel quale il lavoratore era occupato al momento della elezione;
- la revoca dell'iscrizione alla Organizzazione Sindacale nella cui lista il componente è stata eletta, anche su iniziativa della stessa Organizzazione Sindacale;
- il passaggio ad altra Organizzazione Sindacale diversa da quella nella cui lista è stato eletto;
- il venir meno del rapporto di Lavoro.

Ciascuna Organizzazione Sindacale provvederà a comunicare all'Azienda Dussmann Service S.r.l., nei casi previsti, i nominativi dei subentri per sostituzione relativi alle proprie liste.

Art. 13 - Comunicazione nominativi RLS (Inail)

L'Azienda Dussmann Service S.r.l. ha l'obbligo di comunicare in via telematica all'Inail in caso di nuova nomina o designazione, i nominativi dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza (RLS) come disposto dall'Art. 18, lettera aa) del D. Lgs. 81/2008, e s.m.i.

Art. 14 - Disposizioni finali

Per tutto quanto non espressamente normato, si rimanda a quanto previsto dal CCNL Mobilità Attività Ferroviaria 16 dicembre 2016 e s.m.i., dagli Accordi Interconfederali in materia di sicurezza e dal D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.

Il regolamento per lo svolgimento delle elezioni dei RLS sarà definito in coerenza con quanto disposto dal D.Lgs.81/2008 e s.m.i.

Dussmann Service S.r.l.

Per la FILT CIGL

Per la FIT CISL

Per la UIL TRASPORTI

Per la UGL FERROVIERI

Per la FAST CONFESAL

Per la SALPAS ORSA

ALLEGATO A

all'accordo del 15 gennaio 2026 per l'elezione dei RLS nella Società Dussmann	
REGIONE	Numero RLS
CALABRIA	2
CAMPANIA	4
EMILIA ROMAGNA	1
FRIULI V.G.	1
LAZIO	4
LIGURIA	1
LOMBARDIA	4
MARCHE	1
ABRUZZO / MOLISE	1
PIEMONTE	3
PUGLIA	2
SICILIA	1
TOSCANA	1
TRENTINO A. ADIGE	1
UMBRIA	1
VENETO	2
TOTALE	30

